

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI THIESI E CODRONGIANOS PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemila ventidue (2022), addì ventiquattro (24), del mese di Gennaio

TRA

- 1) IL COMUNE DI THIESI, con sede in Piazza Caduti in Guerra 2, C.F. 00075850909, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Gianfranco Soletta, nato a Sassari il 19/12/1973, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato, di seguito denominato anche come "capo convenzione";
- 2) IL COMUNE DI CODRONGIANOS, con sede in Via Roma n.5, C.F. 00248570905, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Cristian Budroni, nato a Sassari (SS) il 23/06/1992, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e interesse del Comune rappresentato, di seguito denominato anche come Comune.

PREMESSO

- che l'art. 98 del D.lgs 18.08.2000, n.267 e l'art.10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465 prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi di Segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria;
- con Decreto Legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010. n.122, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e attribuite le relative funzioni alla Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione;
- che i Comuni di Thiesi e Codrongianos, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione regionale, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale n.35 in data 30/12/2021 e n. 53 in data 27/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, e allegate alla presente convenzione sotto le lett. A) e B), hanno stabilito di svolgere in forma associata il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i due Comuni e hanno individuato quale Comune capofila quello di Thiesi;
- che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 18.08.2000, n.267, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Ufficio Regionale competente", si intende la Prefettura UTG di Cagliari che sostituisce il Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali, di cui all'art.98 del D. Lgs 18.08.20000, n.267 e al D.P.R. 04.12.1997, n.465.

ART.1 – OGGETTO

Il Comune di Thiesi (classe III) e il Comune di Codrongianos (classe IV) stipulano la presente convenzione per svolgere in forma associata il servizio di Segreteria dei rispettivi Enti, avvalendosi delle prestazioni di un unico

Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento dei Sindaci, sono attribuite a tale figura professionale.

ART. 2 – DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

Lo svolgimento del servizio associato di segreteria comunale ha decorrenza dal 1 febbraio 2022.

ART. 3 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario comunale compete al Sindaco del Comune di Thiesi, nella sua qualità di capo convenzione, di concerto con il Sindaco del Comune di Codrongianos.

ART. 4 – RIPARTIZIONE DELL'ORARIO

L'orario settimanale tra i Comuni viene così ripartito:

Comune di Thiesi: 66% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 24 ore);

Comune di Codrongianos: 33% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 12 ore).

I giorni di lavoro saranno concordati tra il Segretario e i Sindaci dei Comuni associati. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle obiettive necessità di ciascuno dei Comuni interessati. A tal fine il Segretario, potrà organizzare la propria attività con criteri di flessibilità, in accordo con i Sindaci, al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle esigenze che si dovessero presentare.

ART. 5 – DURATA E MODALITA' DI SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Thiesi, capo convenzione.

La convenzione potrà essere rinnovata o prorogata con provvedimento dei Consigli Comunali di Thiesi e Codrongianos, qualora sussistano le motivazioni e condizioni.

La convenzione potrà comunque essere sciolta in qualsiasi momento per una delle seguenti cause:

- A) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi i Comuni, aventi medesima data di scioglimento.

Lo scioglimento consensuale della convenzione deve essere comunicato, a cura del Comune capo convenzione, all'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Sardegna.

- B) Recesso unilaterale di un Comune da adottare con atto deliberativo consiliare. Il recesso ha decorrenza decorsi trenta (30) giorni dalla trasmissione della deliberazione consiliare di recesso alla PEC all'altro Comune. Analoga comunicazione deve essere notificata al Segretario comunale.

Il recesso deve essere comunicato, a cura del Comune recedente, all'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale della Sardegna.

In caso di recesso unilaterale di un Comune, il Segretario comunale ricopre automaticamente e a tempo pieno l'Ufficio di Segreteria del Comune capo convenzione, salvo diverso accordo tra i Sindaci e con l'accettazione del Segretario comunale.

- C) Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto nelle elezioni amministrative. In applicazione del DPR

465/1997, gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61 esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).

ART. 6 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca del Segretario comunale è ammessa nei soli casi previsti dall'art. 100 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997. Qualora le cause di revoca riguardino entrambi i Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è curata dal Comune capo convenzione. Qualora le cause di revoca riguardino solamente un Comune convenzionato, la procedura prevista dall'art.15, comma 5 del D.P.R. 465/1997 è dallo stesso curata.

ART. 7 – AUTORIZZAZIONI - SOSTITUZIONI

Le assenze per ferie, congedi ordinari, congedi straordinari, permessi, sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo convenzione e comunicate per conoscenza all'altro Sindaco.

La concessione dell'aspettativa è autorizzata dal Sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con l'altro Sindaco.

Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di eventuali altri incarichi temporanei presso altri Enti compete al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito l'altro Sindaco.

Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, provvederà alla richiesta all'Ufficio regionale competente il Sindaco capo convenzione, sentiti l'altro Sindaco.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE

Al Segretario della segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.105, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL 17.12.2020, come stabilito dall'art.45 del vigente CCNL stipulato in data 16.05.2001.

Le suddette spese graveranno sui comuni convenzionati con le percentuali di ripartizione di cui al sopra indicato art. 4.

I diritti di rogito, la retribuzione di risultato ex art.107 CCNL 17.12.2020 e art. 42 CCNL 16.05.2001, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ex art.108 CCNL 17.12.2020, il galleggiamento, nonché ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni convenzionati o dovuti in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o per decreto del Sindaco, saranno pagati direttamente dal Comune a favore dei quali le prestazioni sono rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

Il rimborso delle spese per trasferte o missioni effettuate nell'interesse di uno solo dei Comuni convenzionati, verrà corrisposto al Segretario direttamente del Comune interessato.

I Comuni convenzionati concorreranno con le percentuali di ripartizione di cui al sopra indicato art. 4 alle spese di partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.

Il rimborso delle spese viaggio regolarmente documentate per l'accesso dal Comune capofila al Comune convenzionato con l'utilizzo del mezzo proprio, attualmente fissato nella misura di 1/5 di benzina verde per ogni chilometro, salvo adeguamento in caso di variazione, è a totale carico del Comune non capo

convenzione.

ART.9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

Il trattamento economico dovuto al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, sono erogati dal Comune capo convenzione. Il Comune capo convenzione comunica, con cadenza trimestrale, il dettaglio delle spese sostenute al Comune di Codrongianos che provvede al rimborso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nei CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione redatta nella forma della scrittura privata, è sottoscritta in doppio originale destinato a conservarsi tra gli atti del Comune di Thiesi e del Comune di Codrongianos.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B), punto 16, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a carico della parte nel cui interesse è chiesta la registrazione;

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, come richiamate in premessa, sarà inviata alla Prefettura UTG di Cagliari, a cura del Comune capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Thiesi Gianfranco Soletta



Il Sindaco del Comune di Codrongianos Cristian Budroni

